



Comune di Modena

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 9/1/2014

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e definizioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità e principi</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Osservanza dei contratti di lavoro – Tutela dei lavoratori – Protocollo di intesa in materia di appalti e clausole a tutela della legalità</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Determinazione a contrattare</i>	<i>pag. 6</i>

TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

<i>Art. 5</i>	<i>Pubblicità e trasparenza</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Modalità di scelta del contraente</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Termini per le procedure di aggiudicazione</i>	<i>pag. 9</i>

TITOLO III – SISTEMI DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINA DI GARA

<i>Art. 8</i>	<i>Procedure aperte e ristrette</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Procedure negoziate</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Commissioni di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Verbale di gara</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Comunicazioni ai concorrenti</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Accesso atti di gara</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Gare suddivise in lotti</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Aggiudicazione definitiva</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Esclusione dalla contrattazione</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 19</i>	<i>I controlli</i>	<i>pag. 16</i>

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 20 Contratti aventi ad oggetto servizi di cui all'allegato II B del Codice dei contratti* pag. 17
- Art. 21 Convenzioni con Cooperative Sociali, Associazioni, Associazioni di volontariato* pag. 17

TITOLO V – CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- Art. 22 Documentazione antimafia* pag. 19
- Art. 23 Spese contrattuali* pag. 19
- Art. 24 Garanzie* pag. 20
- Art. 25 Forma dei contratti* pag. 21
- Art. 26 Stipulazione del contratto* pag. 21
- Art. 27 Contenuti ed allegati del contratto* pag. 22
- Art. 28 Aumenti, diminuzioni e altre variazioni* pag. 23
- Art. 29 Adeguamenti prezzi – Ripetizione – Proroga del contratto* pag. 23
- Art. 30 Servizio competente alla gestione dei contratti* pag. 24

TITOLO VI

- Art. 31 Disposizioni finali* pag. 26
- Art. 32 Entrata in vigore* pag. 26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i contratti del Comune di Modena.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - c) gli incarichi;
 - d) gli affidamenti in economia.
3. Gli importi indicati nelle disposizioni del presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
4. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "Comune": il Comune di Modena;
 - b) "Codice": il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 - c) "Regolamento": il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;
 - d) "principi comunitari": i principi specificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 - e) per "previsioni di legge" o "vigente legislazione" o "legge", senza altro specifico riferimento, le previsioni di leggi nazionali o regionali applicabili, nonché le disposizioni di regolamenti dell'Unione Europea o le disposizioni auto-esecutive (self executive) contenute in direttive comunitarie;
 - f) "profilo di committente": il sito internet del Comune (www.comune.modena.it/bandi).
 - g) "appalti pubblici": i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra il Comune ed uno o più operatori economici, con ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal "Codice" e dal "Regolamento" e dal presente regolamento.
 - h) "servizio competente": servizio cui, a norma del regolamento di organizzazione, compete la gestione dei contratti.
5. Nel presente regolamento sono utilizzate le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ART. 2 FINALITÀ E PRINCIPI

1. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai principi fondamentali di cui all'art. 97 comma 1 della Costituzione. L'attività contrattuale deve altresì svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità e più precisamente ai criteri di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, trasparenza dell'azione amministrativa e responsabilità al fine di perseguire, nel miglior modo, gli obiettivi prefissati dall'Ente.
2. Al fine di dare piena attuazione ai principi indicati al comma precedente la partecipazione agli appalti del Comune di Modena deve avvenire nel rispetto del Protocollo di Intesa in materia di appalti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 474/2012 e s.m.i..
3. L'Ente è altresì dotato del "Regolamento dei lavori in economia" e del "Regolamento per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia".

ART. 3 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO – TUTELA DEI LAVORATORI – PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI E CLAUSOLE A TUTELA DELLA LEGALITA'

1. I bandi di gara ed i contratti per l'affidamento di opere pubbliche dovranno obbligatoriamente prevedere le clausole del Protocollo d'Intesa in materia di appalti approvato con delibera di Giunta Comunale n. 474/2012 e sue eventuali modificazioni.
2. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune di Modena, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
3. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori o servizi, devono essere garantiti da parte dell'affidatario:
 - a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e la regolarità contributiva da provarsi con il DURC (documento unico di regolarità contributiva) che verrà acquisito dal Comune. La validità del DURC è stabilita dalla legge;
 - b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti, ivi compresa la piena osservanza degli oneri contributivi e di accantonamento contemplati negli stessi accordi collettivi;
 - c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico e delle misure di adempimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

4. Si applica l'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013. Nel caso di violazione degli obblighi in materia contributiva, il Comune sospende in tutto o in parte il pagamento dei corrispettivi fino alla regolarizzazione della posizione attestata dai competenti enti previdenziali. In tali casi il contraente non può vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato o l'omesso pagamento. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

5. La disciplina di cui al precedente comma 4 si applica anche in caso di subappalto.

6. Durante l'esecuzione del lavoro o del servizio l'impresa deve tenere, in apposito luogo comunicato al dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, il libro unico del lavoro e la documentazione da cui risultino le presenze aggiornate in cantiere o, per i servizi, nel luogo che sarà indicato dal Comune stesso. Il Comune ha facoltà, tramite un incaricato dal Responsabile del Procedimento, di richiedere l'identificazione dei lavoratori presenti sul luogo segnalando eventuali irregolarità alla Direzione Provinciale del Lavoro.

7. Le imprese, per la partecipazione a gare o preliminarmente alla stipulazione di contratti, devono presentare la dichiarazione relativa alla conformità alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i..

8. Nei contratti di lavori, servizi e forniture e nel subappalto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., vanno evidenziati, quando dovuti, i costi per la sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte il Comune è tenuto a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture così come disposto dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/2006 e s.m.i..

9. Nei contratti di servizi e forniture a carattere continuativo, in occasione e con la stessa periodicità del pagamento delle fatture, sarà effettuata la verifica di conformità delle prestazioni. Solo in caso di esito negativo si procederà alla ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 del D.P.R. 207/10.

ART. 4 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1 L'avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del dirigente dell'ufficio competente, che individua ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto, il valore economico, la forma del contratto e gli elementi essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che ne sono alla base.

2. La determinazione deve altresì contenere:

- a) l'individuazione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione nei casi previsti dalla legge qualora non già effettuata in precedenti atti;
- b) nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o centrale acquisti regionale, ovvero per beni e servizi comparabili l'indicazione dell'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità CONSIP S.p.A. come limiti massimi, ai sensi di legge. In caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, occorre accertare l'inesistenza del bene o servizio nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero in altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, richiamando nelle premesse della determina dirigenziale le motivazioni del mancato ricorso al mercato elettronico;
- c) nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuta verifica dell'esistenza o meno dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI, nei casi previsti dalla legge.

3. Le determinazioni a contrattare che precedono i contratti ad evidenza pubblica sono corredate dallo schema di bando/lettera di invito e dal capitolato speciale/disciplinare di gara/foglio norme e condizioni e devono essere concertate, per le parti di competenza, con il servizio competente in vista degli adempimenti successivi.

4. Per quanto concerne l'affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrattare deve contenere generalmente gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara e della validazione.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 5 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, il Comune di Modena attiva la più ampia pubblicizzazione delle fasi di affidamento dei contratti, prima e dopo l'espletamento della gara. La sezione "Bandi di gara e contratti" del sito informatico comunale costituisce il "Profilo di Committente", in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre normative in materia di pubblicità e trasparenza.
2. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
3. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito "Profilo di committente".

ART. 6 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con i criteri previsti dal Codice. Il Comune procederà con carattere preferenziale ogniqualvolta la natura o la tipologia dell'appalto lo renda opportuno, all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa inserendo elementi tecnico-qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto.
3. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando, nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto/d'oneri, vengono indicati criteri, sub criteri, punteggi, sub punteggi in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del Codice dei contratti.
4. Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture, il Comune ricorrerà agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e da IntercentER nella qualità di centrali di committenza. In caso di merceologie non presenti in convenzioni o accordi quadro di Consip o delle centrali regionali di riferimento, ovvero non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Comune utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
5. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

ART. 7
TERMINI PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
3. Il termine per l'aggiudicazione definitiva è di 90 giorni e può essere sospeso qualora gli enti preposti non trasmettano all'Amministrazione la necessaria documentazione probatoria, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti generali di moralità e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa.

TITOLO III

SISTEMI DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINA DI GARA

ART. 8

PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all'attivazione della procedura con un bando di gara. Il bando di gara è sottoscritto dal dirigente Responsabile del Procedimento.
2. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione. Il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo di committente, contestualmente alla pubblicazione del bando.

ART. 9

PROCEDURE NEGOZiate

1. La procedura negoziata trova applicazione nei casi previsti dalla legge. Nella determina a contrarre deve essere data adeguata motivazione della scelta di tale procedura.
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, le procedure negoziate richiedono l'invito di almeno cinque operatori economici, salvo i casi specificatamente disciplinati dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione. Il criterio di rotazione non si applica qualora non siano reperibili in tal numero ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del Procedimento.
3. Le procedure negoziate di lavori di importo inferiore a Euro 500.000 devono prevedere l'invito di almeno 5 operatori economici; quelle di importo pari o superiore fino all'importo previsto dall'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti prevedono l'invito di almeno 10 operatori, scelti nel rispetto dei principi di cui al comma 2, se sussistono aspiranti idonei.
4. Il numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate riferite a contratti relativi a beni culturali è disciplinato dall'art. 204 del Codice dei contratti.
5. Al fine della semplificazione ed economicità del procedimento le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006, fino all'importo di Euro 200.000 sono assolve mediante pubblicazione sul profilo di committente dell'esito di gara.

6. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 100.000 a seguito di procedura negoziata, l'Amministrazione effettuerà controlli solo sull'aggiudicataria con modalità semplificate, richiedendo solo il DURC. Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese partecipanti.

ART. 10

COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURE APERTE O RISTRETTE O NEGOZiate DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

1. Le sedute pubbliche delle procedure aperte, ristrette o negoziate sono presiedute dal Responsabile del Procedimento o dirigente incaricato, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni. Il Segretario Generale o il Responsabile del servizio competente a ciò delegato partecipano con funzioni verbalizzanti e notarili.
2. Le sedute pubbliche sono aperte agli offerenti o ai loro delegati.

ART. 11

COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURE DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Se l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di valutazione delle offerte sono demandate ad una commissione giudicatrice, nominata con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura, dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra dirigenti o funzionari del Comune, ed è presieduta dal dirigente incaricato.
2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, esaurivamente motivata sulla base di circostanze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con criteri di rotazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 84, comma 8, del Codice dei contratti tra le categorie ivi indicate.
3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico - amministrativo relativo all'oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime.
4. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dall'art. 84 del Codice dei contratti.

5. Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 e s.m.i..

6. I commissari devono dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, e in particolare dichiarano l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i rappresentanti delle imprese partecipanti ai sensi dell'art. 1, comma 9 - lettera e) della legge 190/2012.

7. La commissione giudicatrice è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti, tranne che per attività meramente istruttorie e preparatorie.

8. Svolge le funzioni di segretario delle sedute riservate della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di nomina.

9. Alle sedute pubbliche di gara di importo superiore a Euro 100.000 partecipa il Segretario Generale o il Responsabile del servizio competente a ciò delegato con funzioni verbalizzanti e notarili.

10. Ai componenti della commissione giudicatrice, di cui al comma 2 del presente articolo, che non siano dipendenti del Comune, può essere riconosciuto per la partecipazione ai lavori un compenso il cui ammontare è indicato nella determina di nomina, tenuto conto delle competenze professionali e del valore e complessità della procedura.

11. Le spese relative alla commissione nel caso di affidamento di lavori sono inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione del Comune.

ART. 12 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

1. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, è presieduta dal dirigente competente o da altro dirigente delegato che assume il ruolo di Presidente. Quest'ultimo deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, ove previsto, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa. Dell'esito di tale verifica viene data comunicazione ai concorrenti ammessi in seduta pubblica prima dell'inizio dei lavori

della commissione. Non si procede al sorteggio nel caso in cui alla procedura partecipino uno o due concorrenti. Nel caso di appalti di lavori pubblici non si procede al sorteggio qualora alla gara partecipino ditte tutte in possesso dell'attestazione SOA, la quale assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

2. Terminata la fase di cui al comma 1 il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, procede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito.

3. Terminata la fase di cui al comma 1, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche degli offerenti ammessi al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti e alla contestuale apposizione di timbro e sigla del Presidente e dei commissari.

4. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice provvede alla valutazione delle offerte ed all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri e sub criteri indicati nel bando, nella lettera d'invito o nel capitolato speciale d'appalto o d'onere. La stessa commissione opera in seduta pubblica allorché provvede all'apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l'offerta più vantaggiosa.

5. L'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica.

6. Nel caso in cui la migliore offerta appaia anomalmente bassa ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti trovano applicazione le disposizioni di legge e del regolamento attuativo. Il Responsabile del procedimento può incaricare la stessa commissione giudicatrice per la verifica delle giustificazioni presentate in caso di anomalia dell'offerta.

7. Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, che è sottoscritto dal Presidente del seggio di gara e dal Segretario generale o dal Responsabile del servizio competente a ciò delegato e dai testimoni (per le sedute pubbliche di gara) e da tutti i componenti la commissione giudicatrice nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel verbale sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai rappresentanti delle ditte concorrenti che assistono alle sedute pubbliche.

8. La seduta di gara può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale, e può essere rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata sul sito internet. Non può essere sospesa la seduta pubblica di gara relativa all'apertura delle offerte economiche.

9. Salvo diversa previsione inserita nel bando di gara si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per il Comune.

ART. 13 VERBALE DI GARA

1. Nel verbale debbono essere descritte con puntualità le operazioni che vengono compiute, secondo il loro svolgimento cronologico e registrate le dichiarazioni dei soggetti interessati alla gara o che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.
2. Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
 - nome, cognome e qualifica dei soggetti intervenuti;
 - la data, l'ora, ed il luogo ove si svolge la gara;
 - gli estremi degli atti con i quali si è autorizzata la gara;
 - le norme che regolano il procedimento;
 - l'elenco delle ditte invitate (in presenza di procedura ristretta o negoziata);
 - l'elenco delle ditte partecipanti, le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
 - la declaratoria circa l'aggiudicazione provvisoria.
3. Al verbale di gara devono essere allegati i seguenti documenti:
 - atti che attivano la procedura (delibere, determine, ecc...)
 - bando di gara / lettera d'invito / capitolato speciale, ecc...;
 - offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria.

ART. 14 COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI

1. Al fine della semplificazione del procedimento, le notizie relative alle fasi del procedimento che vengono pubblicate sul sito internet liberamente accessibile "Profilo di Committente" si intendono effettuate ai candidati o concorrenti.
2. Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le notizie sulla programmazione delle sedute pubbliche di gara e il loro aggiornamento o annullamento, nonché le informazioni sulle risultanze delle procedure di gara, sono pubblicate sul "Profilo di Committente".
3. Le comunicazioni ai candidati o concorrenti obbligatorie per legge avvengono nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti a mezzo posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dall'impresa, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 5, del presente regolamento.

ART. 15 ACCESSO ATTI DI GARA

1. L'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. La richiesta di accesso agli atti presentata dai concorrenti relativa al procedimento di esclusione, aggiudicazione definitiva, decisione di non aggiudicare l'appalto, stipula del contratto, deve essere riscontrata nel termine di dieci giorni dall'invio delle relative comunicazioni. La prevista notifica ai controinteressati potrà essere evitata facendo dichiarare ai concorrenti, in sede di offerta, il consenso o il dissenso all'accesso. L'eventuale diniego per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere motivato e comprovato da parte dei concorrenti.

3. I casi in cui l'accesso è differito sono disciplinati dalla legge. Il comma 5 dell'art. 13 del Codice dei contratti elenca i documenti sottratti all'accesso, fatta salva l'applicazione del successivo comma 6.

ART. 16 GARE SUDDIVISE IN LOTTI

1. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note, alle ditte partecipanti, le modalità di svolgimento delle gare previste dal presente articolo, specificando altresì l'ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.

2. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità di lotti. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del Codice.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura. La determinazione di aggiudicazione definitiva deve fare riferimento al verbale delle operazioni di gara, dare conto dell'effettuazione dei controlli dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario e alle verifiche antimafia.

2. Nella determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento di servizi e forniture avvenuta senza l'utilizzo di convenzioni Consip S.p.A. o IntercentER, ovvero senza ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici di cui all'art 328 del DPR 207/2010, deve risultare la verifica del rispetto dei parametri prezzo-qualità ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1 della legge n. 135/2012, l'inesistenza di convenzioni attive Consip S.p.A. o IntercentER e l'assenza, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di beni e servizi aventi le caratteristiche richieste.

3. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario, qualora non abbia già provveduto, all'assunzione del relativo impegno di spesa.

4. La consegna dei lavori e l'affidamento di servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto sono disciplinati dall'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti.

ART. 18 ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE

1. Sono esclusi dalla contrattazione con il Comune coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze particolarmente nelle materie di cui all'articolo 3, debitamente comprovate.
2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche, servizi e per le pubbliche forniture.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 1 comma 42 e 43 della legge 190/2012.

ART. 19 I CONTROLLI

1. Di norma si procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla impresa aggiudicataria e dalla seconda classificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti.
2. E' comunque facoltà del Responsabile del Procedimento disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 20

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI

1. Le procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi rientranti nell'elenco di cui all'allegato II B del Codice avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La fase di aggiudicazione di tali servizi è regolata dall'art. 20 del Codice. Ai fini di maggiore economicità e snellezza del procedimento, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, potranno essere adottate deroghe e semplificazioni nella procedura, in particolare per quanto attiene agli strumenti di pubblicità della gara, ai termini di presentazione delle offerte, al tipo di procedura di selezione adottata, al procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione e delle offerte anomale, previa motivata indicazione in sede di determinazione a contrattare. Le eventuali semplificazioni, adottate per singoli affidamenti, in relazione all'oggetto del contratto e al valore dello stesso, sono ispirate al principio della proporzionalità.

ART. 21

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati, ai sensi dell'art. 5 della legge 8/11/1991 n. 381 e s.m.i., a cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici. Le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 381/91.
2. Per l'affidamento alle suddette cooperative sociali, in caso di presenza nel territorio di più soggetti per la medesima attività iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, la scelta del contraente è preceduta dalla promozione di un confronto/procedura negoziata. L'assegnazione tiene in particolare conto la qualità del piano socio-occupazionale e i progetti individualizzati di inserimento degli operatori.
3. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte negli appositi

registri regionali o provinciali o nell'elenco comunale delle libere forme associative che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o co-gestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune per lo svolgimento delle suddette attività.

4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e s.m.i. iscritte nell'apposito Albo regionale.

5. Quando vi sia pluralità di soggetti potenzialmente interessati, il Comune dà notizia alle associazioni interessate, mediante avviso pubblico o comunicazione, del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni. Il Comune può procedere all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.

6. Le convenzioni di cui ai commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

TITOLO V

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ART. 22

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il Responsabile del servizio competente accerta che siano stati effettuati gli adempimenti preliminari richiesti per i singoli tipi di contratto.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione dei contratti, a norma di legge, la documentazione antimafia prescritta dalla legislazione vigente (D. Lgs. 159/2011 Codice delle Leggi antimafia e s.m.i.).
3. Trovano applicazione le previsioni del "Protocollo di intesa in materia di appalti" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 474/2012 ed eventuali suoi aggiornamenti.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico del contraente, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia, di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale ove previsti, è effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
3. Non è consentito convenire l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.
4. Sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando di gara come previsto dall'art. 34, comma 35, del D. Lgs. n. 170/2012 convertito nella Legge n. 221/2012.

ART. 24 GARANZIE

1. La garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) negli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture è disciplinata dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici.
2. I depositi cauzionali debbono essere costituiti nei modi e nelle forme specificatamente stabiliti dalla legge.
3. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale.
4. L'appaltatore deve presentare al Comune, prima della consegna dei lavori o dell'ordinativo delle forniture o delle prestazioni e qualora stabilito da una previsione normativa o da una clausola del bando o della lettera d'invito, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o delle forniture o servizi, con massimali adeguati al valore dell'appalto, oltre alle altre coperture assicurative stabilite per legge.
5. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contraente è tenuto a consegnare al servizio competente l'originale della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti. Nel caso in cui tale cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa e l'importo del contratto sia pari o superiore a Euro 150.000, la firma del responsabile dell'agenzia che la rilascia, qualora non sia apposta digitalmente, deve essere autenticata nelle forme di legge e accompagnata dagli atti che attribuiscono i poteri di sottoscrizione.
6. Per gli affidamenti che non rientrano nell'ambito del Codice dei contratti, il dirigente responsabile può decidere di non richiedere la cauzione definitiva, motivando e dandone atto nel proprio provvedimento (determina a contrattare).
7. La cauzione definitiva copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere la necessità di provvedimento espresso di svincolo da parte della stazione appaltante.
8. Qualora l'impresa aggiudicataria non presenti la cauzione definitiva nel termine stabilito, il Comune, senza bisogno di messa in mora, dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria e a rivalersi sull'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

ART. 25 FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrattare, in conformità all'art. 192, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- a) forma pubblica, con ricorso alla funzione rogante del Segretario Generale o di notai;
- b) scrittura privata autenticata dal Segretario Generale;
- c) scrittura privata;
- d) lettera-contratto, secondo lo schema della proposta e accettazione di cui all'art. 1326 c.c.;
- e) nelle altre forme previste dalla legge.

2. A norma dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti, i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo pari o superiore a Euro 100.000 sono stipulati in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, a ministero del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, o per scrittura privata autenticata con modalità elettronica.

3. I contratti del Comune che devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Generale del Comune o da chi legittimamente lo sostituisce.

4. Il Segretario Generale del Comune, ufficiale rogante, dovrà osservare tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato .

5. Il Segretario Generale, per tale funzione, deve tenere uno speciale repertorio soggetto alle vidimazioni di legge.

6. Per gli atti rogati e autenticati dal Segretario Generale è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge.

ART. 26 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Effettuate le opportune verifiche ed acquisita dalla controparte la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, il Responsabile del servizio competente, o suo incaricato, in genere di concerto con i soggetti che devono intervenire alla sottoscrizione, fissa il giorno in cui deve procedersi alla stipulazione del contratto. Qualora la controparte non si presenti, inoltra una comunicazione contenente un nuovo termine, qualificato come essenziale.

2. Il contratto, di regola, dovrà essere stipulato entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo la sospensione dei termini dovuta a cause non imputabili all'Amministrazione.

3. Competente alla sottoscrizione dei contratti, in qualunque forma, è il dirigente

proponente. In caso di assenza o impedimento, la sottoscrizione dei contratti compete ad altro dirigente nell'ambito del medesimo settore o a chi sia stato individuato quale Responsabile del procedimento dalla determina a contrattare.

4. I contratti di importo pari o superiore a Euro 100.000, devono essere redatti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata e predisposti dal servizio competente. Tali contratti sono stipulati dal Segretario Generale o in caso di vacanza, assenza o impedimento di questi, dal Vice Segretario Generale. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.

5. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a procedura negoziata e l'importo sia fino a Euro 100.000. Quando sia stata esperita detta procedura di aggiudicazione, è consentita altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 1326 c.c..

6. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la stipula è effettuata:

- a) per gli importi fino a Euro 40.000 per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- b) per gli importi superiori a Euro 40.000 e fino a Euro 100.000 a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio o a mezzo di scrittura privata.

7. Nella determinazione a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a Euro 40.000 quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

8. Nel rispetto delle norme di legge vigenti e nei limiti della discrezionalità che residua, la Giunta Comunale può modificare, con apposita deliberazione, l'importo indicato al comma 6 lettere a) e b).

9. Se il privato contraente, senza giustificato motivo, non procede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria nonché di richiedere il risarcimento dei danni. Il Comune può, in alternativa alla dichiarazione di decadenza, richiedere l'esecuzione in forma specifica qualora la natura della prestazione lo renda opportuno o necessario.

10. Si applica l'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 in ordine all'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i rappresentanti delle imprese e il Responsabile del Procedimento.

ART. 27

CONTENUTI ED ALLEGATI DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e la durata.

2. Il contratto deve inoltre contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, oltre alle altre clausole obbligatorie per legge.

3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all'art. 1341 del codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o della lettera di invito o dal contratto stesso.

4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice, nonché le deliberazioni e le determinazioni; tale documentazione deve essere controfirmata dai contraenti.

ART. 28

AUMENTI, DIMINUZIONI E ALTRE VARIAZIONI

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto. In ogni caso di variazione in aumento, prima di procedere all'estensione, occorre acquisire l'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria.

2. Ai contraenti possono essere assegnati servizi o forniture ulteriori, nei limiti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. Il rapporto tra le parti, in corso di esecuzione del contratto, deve essere improntato al principio della cooperazione.

ART. 29

ADEGUAMENTO PREZZI – RIPETIZIONE – PROROGA DEL CONTRATTO

1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi e forniture è inserita la clausola di revisione periodica del prezzo di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che deve essere applicata sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente responsabile ai sensi di legge.

2. Il contratto, fatte salve variazioni migliorative per l'Ente o variazioni divenute oggettivamente indispensabili accettate dalla controparte, può essere rinnovato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del Codice avvalendosi della facoltà prevista nel capitolato speciale/bando di gara/lettera di invito del contratto iniziale, purché l'oggetto contrattuale risulti ancora attuale, il rinnovo sia

stabilito prima della scadenza e l'esecutore abbia svolto in modo soddisfacente le prestazioni previste nel contratto originario. Il rinnovo richiede la stipula di un nuovo contratto.

3. In attesa dell'esito della nuova gara o del completamento dell'iter decisionale relativo alla forma di gestione, il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni del contratto originario.

4. Alle variazioni ed estensioni di cui all'art. 28 ed al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale. L'eventuale esonero, richiesto dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, deve essere motivato.

ART. 30

SERVIZIO COMPETENTE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI

1. Il Regolamento di organizzazione potrà prevedere eventuali modifiche e integrazioni alle competenze del Servizio preposto alla gestione dei contratti

2. Il Responsabile del Servizio svolge, in collaborazione con i dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e la stipula dei conseguenti contratti. Il Servizio svolge altresì attività di consulenza per tutti gli uffici e servizi dell'Ente in materia contrattuale. Il Responsabile del Servizio, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal dirigente o ricevuta la lettera di invito per la procedura negoziata, dispone la pubblicazione e l'invio della lettera di invito secondo il calendario concordato con il Responsabile del Procedimento e fissa la seduta pubblica di gara. Il Servizio cura gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione dei concorrenti, comprese le comunicazioni previste dalla legge, allo svincolo e all'incameramento, ove previsto, delle cauzioni provvisorie. Il Servizio provvede ai controlli stabiliti dalle leggi sull'impresa aggiudicataria, sulla seconda classificata e sulle imprese eventualmente sorteggiate.

Il Servizio è preposto alla verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara, all'attività gestionale/amministrativa successiva all'espletamento delle procedure aperte, ristrette e negoziate di importo superiore a Euro 100.000, nonché alla predisposizione degli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale.

3. In particolare, ricevuta la determinazione di aggiudicazione definitiva, il Servizio provvede alla:

- a) richiesta delle cauzioni previste;
- b) richiesta e controllo della documentazione antimafia e del DURC;
- c) quantificazione e richiesta all'impresa delle spese contrattuali e controllo dell'effettivo versamento delle stesse prima della stipula del contratto;
- d) predisposizione del testo del contratto ed assistenza in sede di sottoscrizione, provvedendo a tutte le incombenze a quest'ultimo connesse;

- e) inserimento del contratto nel repertorio del Segretario Generale;
- f) trasmissione dell'atto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- g) trasmissione del contratto con gli estremi di registrazione al settore competente per l'esecuzione nonché alla ditta appaltatrice;
- h) predisposizione di tutti gli atti e adempimenti necessari alla contabilizzazione e rendicontazione delle spese contrattuali con particolare riferimento all'imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati.

TITOLO VI

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto concerne gli effetti scaturenti dal rapporto contrattuale quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione, da tutte le normative vigenti in tale materia ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabili.
2. Dalla data di entrata in vigore di nuove leggi nazionali o regionali che incidono sulla materia contrattuale, si intenderanno automaticamente abrogate le norme del presente regolamento con esse incompatibili e/o aggiornate con le nuove disposizioni normative.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. L'entrata in vigore del regolamento avverrà ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.